



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

**Camera dei deputati
XIX Legislatura**

Commissioni riunite

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte
di legge recanti disposizioni in materia di partecipazione dei
lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa
(A.C. 300 e abb.)**

8 febbraio 2024

Signori Presidenti, Onorevoli Commissari,

un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato e CNA di fornire il proprio contributo in merito alle proposte di legge A.C. 300, A.C. 1184, A.C. 1299, A.C. 1573 e A.C. 1617 che affrontano la tematica della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati d'impresa.

In via preliminare, le nostre Confederazioni riconoscono l'importanza del tema dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, convinte che il principio della partecipazione in esso previsto sia, in primo luogo, un principio di democrazia economica che evidenzia la centralità della persona, che coinvolge i Corpi sociali intermedi, che prevede l'attuazione di politiche sindacali e del lavoro capaci di aumentare il grado di responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori e, allo stesso tempo, di incrementare l'occupazione e la produttività del lavoro, contribuire alla costruzione di una democrazia economica e, quindi, favorire una maggiore coesione sociale.

In via preliminare va però detto che il principio di partecipazione, nelle sue diverse articolazioni, non può essere considerato una prerogativa della grande dimensione d'impresa.

In un Paese come il nostro, nel quale il 95% delle imprese occupa fino a 9 addetti, se non si tiene conto della realtà del sistema imprenditoriale, non si realizza davvero tale principio che, a nostro modo di vedere, può avere una propria articolazione e attuazione pratica attraverso le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva di lavoro.

D'altronde, partecipazione, responsabilità e solidarietà sono valori intrinseci dell'impresa artigiana e per tale ragione valutiamo positivamente la presenza di proposte di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa perché, di là dalla condivisione o meno dei loro contenuti, alcune di esse hanno il merito di concentrare l'attenzione sulla necessità di progettare in chiave partecipativa il sistema delle relazioni sindacali.

Il modello contrattuale dell'artigianato esprime, infatti, una cultura peculiare del comparto, ovvero la cultura della partecipazione e non del conflitto nelle relazioni tra le parti. L'attenzione ai temi della partecipazione dei lavoratori nel settore dell'artigianato viene da lontano. Sin dagli anni Ottanta l'artigianato, tramite i principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo e della cooperazione, ha dato vita e sviluppato un innovativo e articolato sistema di relazioni sindacali e di bilateralità che ha fornito, negli anni, una risposta funzionale ed efficiente alle condizioni produttive e professionali delle imprese artigiane e delle piccole imprese attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'esperienza di tale modello di relazioni partecipate ci induce, quindi, ad auspicare che il Legislatore, nel disegnare il quadro normativo di riferimento per l'esercizio della partecipazione e della rappresentanza dei lavoratori nell'impresa, valorizzi il ruolo negoziale delle parti sociali e l'esperienza della bilateralità artigiana.

Da questo punto di vista apprezziamo, quindi, l'impostazione della proposta di legge C. 1573 e dell'analogo A.C. 1617 che non introducono disposizioni obbligatorie – a esclusione di quelle relative alla c.d. partecipazione consultiva rivolte alle imprese con più di 50 dipendenti – ma fanno, al contrario, leva sulla contrattazione collettiva quale fonte regolativa dei meccanismi di partecipazione e consultazione.

D'altronde, nella stessa relazione illustrativa dell'A.C. 1573 si dà atto di come, pur in assenza di una normativa di riferimento, le parti sociali abbiano concluso intese e sperimentato accordi che costituiscono esperienze positive e utili per tentare di dare organicità legislativa alla materia del coinvolgimento dei lavoratori. Buone prassi tra le quali, peraltro, vengono annoverate le numerose esperienze di bilateralità di settore e territoriale a cui vanno aggiunte le Commissioni paritetiche e gli Osservatori normalmente previsti dalla contrattazione collettiva quali luoghi in cui trova declinazione il principio della partecipazione.

È per tale ragione che ribadiamo la necessità che qualsiasi intervento normativo in materia di partecipazione si inserisca nel solco di quanto già previsto dalla contrattazione collettiva che, nell'artigianato, non solo ha assunto il ruolo chiave di garanzia degli *standard* salariali e normativi validi per l'intero territorio nazionale ma, attraverso la bilateralità, garantisce ai lavoratori e alle loro famiglie fondamentali tutele di *welfare* integrativo.

In altri termini, nell'affrontare il tema della partecipazione non si può prescindere dalla valorizzazione dell'esperienza degli Enti bilaterali dell'artigianato, che da anni ormai gestiscono un efficace sistema autonomo e privatistico di tutele per i lavoratori e per gli imprenditori fondato su basi mutualistiche.

In particolare, negli ultimi anni ha assunto una valenza sempre più rilevante il ruolo sussidiario degli Enti bilaterali sui temi del sostegno al reddito, della formazione, della sanità, del *welfare* integrativo, del mercato del lavoro.

Per il tramite della bilateralità artigiana trovano, quindi, già piena realizzazione le diverse forme di partecipazione declinate nelle proposte di legge C. 1573 e C. 1617 e in particolare quella organizzativa che i due provvedimenti intendono promuovere nel momento in cui si stabilisce che *“i contratti collettivi possono prevedere, anche attraverso il sistema della bilateralità, il supporto a forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori nelle imprese che occupano meno di trentacinque dipendenti”* (art. 11, comma 4, A.C. 1573; art. 10, comma 4, A.C. 1617).

Allo stesso modo la bilateralità artigiana appare in linea anche con l'articolo 3 dell'A.C. 1184 che, nel conferire una delega al Governo, individua tra i principi e criteri direttivi quello della promozione di forme di partecipazione dei lavoratori in tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e dal sistema di amministrazione e controllo adottato.

La bilateralità è, infatti, un importante strumento delle relazioni sindacali, che trae la propria legittimazione nell'artigianato, all'interno e come completamento di un modello di relazioni sindacali impostato sulla valorizzazione della cooperazione partecipativa.

L'esperienza della bilateralità, quale luogo esterno alla contrattazione nel quale le parti sociali vengono chiamate, attraverso i propri rappresentanti, a gestire congiuntamente e in maniera paritetica le tematiche affidate dalla contrattazione alla bilateralità stessa, ha consentito di dare risposte concrete a necessità reali traendo fondamento da valori ben precisi: partecipazione, sussidiarietà, autonomia delle parti sociali, promozione dei lavoratori e delle imprese.

Bilateralismo significa costruire insieme qualcosa, significa partecipazione, avere relazioni sindacali di tipo cooperativo e non conflittuale. In particolare, la bilateralità artigiana realizza, in modo partecipativo, i principi della sussidiarietà, del decentramento e della valorizzazione del territorio.

In questo senso, la bilateralità artigiana, quale strumento di valorizzazione della partecipazione, offre un contributo determinante per fronteggiare le crisi, contrastare il lavoro sommerso, migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e delle persone e, soprattutto, per ricostruire un clima di fiducia tra le parti e di rinnovata coesione sociale, precondizioni necessarie per la crescita dell'economia, dell'occupazione e dei salari.

Inoltre, la bilateralità è oggi chiamata a nuove sfide: da un lato occorre consolidare e rendere più incisivo il ruolo che gli enti bilaterali possono svolgere in alcune fasi importanti del mercato del lavoro, dall'altro bisogna dare risposte efficaci a una domanda di *welfare* in costante crescita, rispetto a bisogni sempre nuovi di imprese, lavoratori e famiglie che riguardano sanità, assistenza agli anziani, cura dei bambini, istruzione, formazione e aggiornamento professionale, conciliazione vita-lavoro, recupero del dialogo sociale.

È per tali ragioni che la bilateralità va sostenuta adeguatamente da una normativa di tipo promozionale che chiarisca, in primo luogo, il corretto inquadramento fiscale della contribuzione e delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali.

Va, infatti, ricordato che gli accordi collettivi dell'artigianato sanciscono un diritto soggettivo dei dipendenti a fruire di alcune tutele a integrazione e/o sostegno al reddito. Tali tutele sono veicolate principalmente sulla base di un sistema di natura mutualistica, finanziato dalla contribuzione versata dal datore di lavoro e riscossa dall'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA).

Sul tema dei contributi o versamenti alla Bilateralità, nonché delle prestazioni erogate dalla stessa, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate – in particolare con la risposta all'interpello n. 24/2018 e con la risoluzione n. 54/2020 – che, in rottura con la prassi e le interpretazioni dominanti, ha ritenuto assoggettabili a imposizione fiscale sia la contribuzione versata dal datore di lavoro all'Ente Bilaterale sia le corrispondenti prestazioni.

In particolare, a parere dell'Agenzia delle Entrate i contributi versati all'ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientranti nelle ipotesi di esclusione previste dall'articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che prevede la non concorrenza al reddito dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Analogamente, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, e saranno quindi soggette a tassazione qualora inquadrabili in una delle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del TUIR.

Si tratta di un'interpretazione non condivisibile, che non tiene conto e non riconosce il ruolo chiave svolto dagli enti bilaterali nell'artigianato nell'accordare un'effettiva tutela tanto per le imprese artigiane quanto per i lavoratori delle stesse e che, inoltre, introduce un ingiustificato diverso trattamento fiscale tra il *welfare* aziendale, non soggetto a tassazione, e il *welfare* contrattuale, pur a fronte della comunanza di obiettivi dei due strumenti.

Per questo motivo, chiediamo di voler intervenire in via normativa specificando che i contributi versati alla Bilateralità artigiana e le relative prestazioni non costituiscono reddito da lavoro dipendente e, a tale fine, si propongono le seguenti modifiche normative volte a introdurre una armonizzazione tra le previsioni sul *welfare* di matrice aziendale e quello contrattuale:

- all'art. 51, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986 dopo le parole "*in ottemperanza a disposizioni di legge*" aggiungere le seguenti "*e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*"
- all'art. 51, comma 2, del DPR n. 917/1986 aggiungere, dopo la lettera a), la seguente lettera: "*a-bis) le somme erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale*".

Si tratta, evidentemente, di proposte che si pongono in linea con le direttrici dei provvedimenti oggetto dell'odierna audizione, accomunati dalla previsione di agevolazioni fiscali per i dipendenti e le imprese che promuovono modalità partecipative, e che si auspica possano trovare accoglimento nell'ottica di sostenere e valorizzare la bilateralità quale principale strumento di partecipazione nell'artigianato.

Un ruolo centrale, quello della bilateralità, ribadito dalle stesse parti sociali dell'artigianato che con l'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 hanno condiviso la necessità di far crescere, integrare e consolidare il sistema della bilateralità sancendo che "*la consolidata esperienza della bilateralità nell'Artigianato, frutto della contrattazione collettiva, costituisce*

*un importante e significativo tratto caratteristico del Comparto, nonché un **peculiare strumento di partecipazione dei lavoratori nelle imprese***".

Un sistema capace di adeguarsi costantemente, attraverso le relazioni sindacali, alle evoluzioni del mercato al fine di offrire risposte efficaci e puntuali alle sfide della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità e accompagnare in tal senso le imprese e i lavoratori e garantire un lavoro sempre più qualificato, sicuro e di qualità.

Un modello di relazioni sindacali partecipate che si declina anche attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, ovvero Fondartigianato, anch'esso espressione del consolidato e articolato sistema della bilateralità, Fondo attraverso il quale le Parti sociali pariteticamente determinano, ad esempio, l'attività formativa da destinare alle imprese, con particolare riferimento a quelle artigiane.

A tale riguardo, alla luce delle previsioni delle proposte di legge A.C. 1573 e A.C. 1617 che introducono per i lavoratori e gli amministratori coinvolti nei meccanismi di partecipazione un obbligo di partecipazione a corsi di formazione che possono essere finanziati anche attraverso i fondi interprofessionali, si coglie l'occasione per segnalare come resti ancora aperta la questione relativa alle risorse destinate agli stessi Fondi.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge n. 190/2014, il Legislatore ha previsto una decurtazione delle risorse destinate ai Fondi Interprofessionali pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Si tratta di una decurtazione che contrasta con il generale obiettivo di rilanciare le politiche attive e di sostegno della formazione continua e di integrarle alle politiche passive.

Gli investimenti nella formazione continua consentono, infatti, alle imprese di affrontare meglio le sfide di un mercato caratterizzato dalla transizione digitale e da quella verde, di aggiornare le conoscenze dei dipendenti e di realizzare prodotti e servizi di qualità.

Confartigianato e CNA ritengono quindi necessario che sia eliminato il taglio strutturale e che ai Fondi Interprofessionali sia destinato l'intero gettito dello 0,30 anche in considerazione del ruolo che i Fondi svolgono nell'attuazione del Fondo Nuove Competenze e della riforma degli ammortizzatori sociali.

Un ultimo accenno va, infine, fatto all'istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese – previsto dall'A.C. 1573 – che dovrebbe operare quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile della società. Il tema della sostenibilità è divenuto un tema centrale per le imprese da noi rappresentate che, per le loro caratteristiche, possono essere al centro di una giusta transizione verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

In particolare, il sistema delle relazioni sindacali dell'artigianato, per le sue caratteristiche, è da sempre finalizzato a promuovere la sostenibilità delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese attraverso il presidio della rappresentanza contrattuale e della bilateralità, delle

politiche del lavoro, della previdenza, della formazione e della tutela e prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le nostre Confederazioni, tuttavia, pur apprezzando gli obiettivi sottesi alla creazione di tale figura evidenziano come la volontarietà della certificazione debba rappresentare la base essenziale del meccanismo delineato al fine di evitare l'introduzione di misure "a taglia unica" che potrebbero impattare sulle imprese di minori dimensioni.

In conclusione, ribadiamo, quindi, come gli eventuali interventi normativi in materia di partecipazione debbano essere impostati su finalità promozionali dei meccanismi di gestione e partecipazione valorizzando in tal senso il ruolo della contrattazione collettiva e tenendo conto delle esperienze in tal senso già maturate nell'ambito dell'artigianato.